



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3953

Proroga della partecipazione italiana
alle missioni internazionali

(Conversione in legge del DL 67/2016)

N. 398 – 5 luglio 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3953

Proroga della partecipazione italiana
alle missioni internazionali

(Conversione in legge del DL 67/2016)

N. 398 – 5 luglio 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 3953

Titolo breve: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa

Iniziativa: governativa

approvato con modifiche dal Senato

Commissioni di merito: Commissioni riunite III e IV

Relatori per le Commissioni di merito: Quartapelle Procopio, per la III Commissione; Causin, per la IV Commissione

Gruppi:

PD

AP

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

Destinatario: Commissioni riunite III e IV in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLI 1-11	- 4 -
MISSIONI INTERNAZIONALI	- 4 -
ALLEGATO	- 11 -
DESCRIZIONE DELLE NORME E DELLA RELAZIONE TECNICA.....	- 11 -
ARTICOLO 1	- 13 -
ESTENSIONE DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE	- 13 -
ARTICOLI DA 1 A 3	- 13 -
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA IN EUROPA, ASIA ED AFRICA	- 13 -
ARTICOLO 4	- 17 -
ASSICURAZIONI, TRASPORTO, INFRASTRUTTURE, AISE, POTENZIAMENTO DISPOSITIVO AERONAVALE, CESSIONI	- 17 -
ARTICOLO 5	- 22 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE	- 22 -
ARTICOLO 6	- 24 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE.....	- 24 -
ARTICOLO 7	- 25 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA CONTABILE	- 25 -
ARTICOLO 8	- 27 -
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	- 27 -
ARTICOLO 9	- 28 -
SOSTEGNO DELLA RICOSTRUZIONE E INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA PACE	- 28 -
ARTICOLO 10, COMMI 1 E 2	- 31 -
REGIME DEGLI INTERVENTI	- 31 -
ARTICOLO 11	- 36 -
COPERTURA FINANZIARIA.....	- 36 -

PREMESSA

Il provvedimento, già approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione del decreto legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga - per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 - delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Il disegno di legge di conversione è stato inoltre integrato al Senato con una disposizione che ha previsto la proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa di cui all'art. 8 della legge n. 14/2015.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferiti al testo originario (AS 2389) nonché di relazioni tecniche relative agli emendamenti approvati dal Senato.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalle relazioni tecniche, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Per una più immediata individuazione di tali profili, si riporta di seguito un prospetto degli oneri quantificati dal provvedimento e le osservazioni riferite alla verifica delle quantificazioni.

Per la descrizione analitica delle norme del provvedimento e delle relazioni tecniche si rinvia invece all'allegato.

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

Non risulta al momento disponibile un prospetto riepilogativo aggiornato alla luce delle modifiche approvate al Senato.

Si riporta di seguito una tabella che riassume le voci indicate nel prospetto riepilogativo riferito al testo originario del provvedimento (AS 2389), aggiornate alla luce delle modifiche introdotte dal Senato. Si ricorda che il prospetto allegato al testo originario stima un identico impatto delle norme sui tre saldi di finanza pubblica. Si evidenzia, altresì che il prospetto riepilogativo indica, con riguardo a specifiche disposizioni che interessano voci di spesa per personale, anche i correlati effetti indotti di maggiore entrata.

(euro)

NORMA	OGGETTO	MAGGIORI SPESE CORRENTI			
		2016	2017	2018	2019
Art. 1	Missioni internazionali in Europa	175.901.335,00*			
Art. 2	Missioni internazionali in Asia	611.255.305,00**			
Art. 3	Missioni internazionali in Africa	56.834.531,00			
Art. 4	Assicurazioni, trasporti e infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare e cessioni, potenziamento dispositivi nazionali e della NATO	210.659.962,00 ***			
Art. 8	Cooperazione allo sviluppo	91.700.000,00			
Art. 9	Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione	168.300.000,00			
TOTALE		1.314.651.133,00			

* L'importo relativo all'articolo 1, nel testo originario del provvedimento, era pari ad euro 175.395.321,00.

Un emendamento approvato al Senato all'art. 1, comma 8, ha incrementato la relativa autorizzazione di spesa da euro 69.799.938 ad euro 70.305.952.

** L'importo relativo all'articolo 2, nel testo originario del provvedimento, era pari ad euro 593.782.101,00.

Un emendamento approvato al Senato all'art. 2, comma 9, ha incrementato la relativa autorizzazione di spesa da euro 236.402.196 ad euro 253.875.400.

*** L'importo relativo all'articolo 4, nel testo originario del provvedimento, era pari ad euro 210.542.962,00. Un emendamento approvato al Senato all'art. 4, comma 4, ha incrementato la relativa autorizzazione di spesa di euro 117.000.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-11

Missioni internazionali

Al riguardo, come rilevato, il provvedimento, nel testo originario (AS 2389), risulta corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti ad esso ascritti sui saldi di finanza pubblica. Alla luce delle modifiche intervenute al Senato, si rileva l'opportunità di acquisire una versione aggiornata di tale prospetto. Si rileva, altresì, che il prospetto riepilogativo, con riguardo a specifiche disposizioni del decreto che recano voci di spesa di personale, evidenzia effetti qualificati come maggiori "entrate tributarie". Poiché dette voci di maggiore entrata incidono per circa il 50 per cento rispetto all'entità della maggiore spesa di personale prevista, è presumibile che i predetti effetti di gettito includano anche le entrate contributive. In proposito, appare utile una conferma.

Con riferimento alle singole previsioni del decreto-legge in esame, si osserva quanto segue:

- con riguardo all'articolo 4, comma 6 (autorizzazione per il 2016 ad effettuare cessioni - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - di mezzi e equipaggiamenti già disposte da precedenti decreti di proroga), la relazione tecnica asserisce la neutralità finanziaria della disposizione, evidenziando che, nei casi in cui siano previsti oneri per acquisto, ricondizionamento o trasporto nazionale ai luoghi di partenza delle dotazioni da cedere, le relative spese sono state già sostenute nel 2015. Andrebbe comunque acquisito un chiarimento in merito ad eventuali oneri connessi a spese che dovessero rendersi necessarie nel 2016 per l'effettivo trasferimento delle suddette dotazioni verso le sedi di destinazione;
- in merito all'articolo 4, comma 4, lett. e-bis), che autorizza la spesa di euro 117.000 per il 2016 per la cessione a titolo gratuito all'Iraq di materiale di armamento leggero, posto che la relazione tecnica non considera la disposizione, introdotta in prima lettura dal Senato, andrebbero forniti i dati sottostanti la determinazione del predetto limite di spesa;
- con riguardo all'articolo 4, comma 11 (proroga delle missioni di vigilanza per il Giubileo della Misericordia per un numero di 1.500 unità delle Forze armate, incrementato di ulteriori 750 unità a decorrere dal 9 maggio 2016), pur considerato che il maggior onere appare configurato come limite massimo di spesa, si rileva preliminarmente che la disposizione provvede alla copertura finanziaria a valere su una riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 972 della legge di stabilità 2016, pari a 510,5 milioni di euro per il 2016, finalizzata alla corresponsione, per il solo anno 2016, di un contributo straordinario di 960 euro su base annua al personale non dirigente del comparto sicurezza e difesa. Appare quindi opportuna una conferma in merito alla disponibilità delle somme in questione anche con riguardo agli impegni già assunti sulle medesime disponibilità e alle posizioni giuridiche dei soggetti destinatari;

- con riferimento agli oneri relativi agli interventi a sostegno della ricostruzione e per il consolidamento della pace di cui all'articolo 8, pur considerato che gli stessi appaiono limitati all'entità dell'autorizzazione di spesa prevista dalla medesima disposizione, appare opportuno che siano forniti elementi di maggior dettaglio in merito ai parametri sottostanti la determinazione di tale limite di spesa. In particolare, si fa riferimento all'art. 8, comma 1, che autorizza una spesa complessiva di euro 90.000.000 per il 2016 per "iniziative di cooperazione allo sviluppo" in una serie di Stati, senza indicare le voci di spesa che concorrono a determinare l'importo complessivo autorizzato;
- con riguardo alle disposizioni di cui all'art. 9, commi 4, 5 e 7, si evidenzia che la relazione tecnica fornisce i parametri di quantificazione concernenti le spese (indennità e trattamenti di missione) per l'invio di personale nel quadro di alcune iniziative PESC-PSDC ed OSCE (comma 4), per l'impiego di ufficiali e sottufficiali dei carabinieri in attività operative a tutela di cittadini e interessi italiani all'estero (comma 5), nonché per l'invio in missione di personale MAECI in aree di crisi (comma 7). Si rileva che il prospetto riepilogativo allegato al testo iniziale, in corrispondenza delle relative autorizzazioni di spesa (euro 11.700.000 per il comma 4, euro 5.500.000 per il comma 5 ed euro 1.000.000 per il comma 7), riporta esclusivamente gli effetti di maggiore spesa corrente, senza dar conto, come invece indicato con riguardo ad altre disposizione del provvedimento in esame, dei connessi effetti indotti di natura fiscale e contributiva. In proposito appare opportuno un chiarimento.

Non si formulano osservazioni in relazione alle seguenti norme:

- articoli da 1 a 3 (proroga fino al 31 dicembre 2016 della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia in Europa, Asia e Africa). Si evidenzia in proposito che i relativi oneri sono limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa e che i dati e gli elementi di quantificazione di tali oneri, come riportati nella relazione tecnica, appaiono in linea con quelli relativi a precedenti autorizzazioni di spesa riferite ad analoghe finalità e fattispecie. Nulla da osservare,

altresi, con riferimento specifico alla proroga, dal 30 giugno al 31 dicembre 2016, della possibilità d'impiego in attività antipirateria delle guardie giurate non ancora abilitate attraverso la frequentazione di specifici corsi teorico-pratici (articolo 3, comma 4-*bis*);

- articolo 4, commi da 1 a 5 e commi da 7 a 10 (contratti di assicurazione e di trasporto, altri interventi necessari alla realizzazione delle missioni, mantenimento dispositivo info-operativo AISE, potenziamento del dispositivo aeronavale e cessioni di equipaggiamenti e materiali di ricambio per veicoli) i cui oneri sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti;
- articolo 5 (disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale impegnato nelle missioni), i cui effetti rientrano nel complesso degli oneri quantificati dalle autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento in esame;
- articolo 6 (disposizioni in materia penale), le cui disposizioni – attinenti all'applicazione del codice penale militare di pace – hanno effetti di carattere esclusivamente procedurale e sanzionatorio;
- articolo 7 (disposizioni in materia contabile), di carattere ordinamentale in quanto riguardante il trattamento contabile di risorse finanziate a valere sullo stanziamento previsto dalla norma di copertura finanziaria¹;
- articolo 10 (iniziative di cooperazione e di ricostruzione - regime delle spese per le autovetture, per i contratti di lavoro a tempo determinato), la cui attuazione è prevista a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 8, comma 1 (cooperazione allo sviluppo).

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle diverse modalità di copertura degli oneri complessivamente derivanti, per l'anno 2016, dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, comma 11 escluso, 8 e 9 del provvedimento in esame, pari ad euro 1.290.793.929, così come individuate alle lettere da *a)* ad *f-ter)* del comma 1 dell'articolo 11, si formulano le seguenti considerazioni.

¹ Articolo 11.

Per quel che concerne l'utilizzo, in misura pari ad euro 1.062.005.688, del Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace (cap. 3004 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), secondo quanto previsto alla lettera *a)*, si fa presente che il Fondo in parola reca per il 2016 uno stanziamento di bilancio pari ad euro 937.705.688 e che il Fondo medesimo è stato, da ultimo, rifinanziato, per un ammontare pari a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, dalle maggiori entrate rivenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Alla luce di tale ultima integrazione, si osserva che le risorse complessivamente allocate sul Fondo medesimo equivalgono esattamente al *quantum* della copertura finanziaria indicata dalla disposizione in commento.

Per quanto riguarda l'utilizzo, in misura pari a 15 milioni di euro, del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, in misura pari ad euro 17.338.000, del fondo speciale di parte capitale (*rectius* "di conto capitale") di competenza del medesimo Ministero, secondo quanto previsto, rispettivamente, alle lettere *b)* e *c)*, si osserva che entrambi gli accantonamenti relativi al predetto Ministero recano le necessarie disponibilità.

Con riguardo all'utilizzo - ai sensi della lettera *d)* ed in una misura pari ad euro 46.354.023 - delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, si rammenta che tale modalità di copertura è già stata utilizzata in occasione di altri analoghi provvedimenti². Ciò posto, la suddetta modalità di copertura appare idonea, nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo - che le citate risorse affluiscano all'entrata entro la fine dell'anno. La disposizione in commento

² Si vedano, da ultimo, il decreto-legge n. 109 del 2014, il decreto-legge n. 7 del 2015 ed il decreto-legge n. 174 del 2015.

prevede peraltro, a titolo cautelativo, che nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti e solo temporaneamente sia accantonata e resa indisponibile una quota di ammontare pari ad euro 31.065.406 delle spese rimodulabili di parte corrente relative al Ministero della difesa.

In riferimento all'utilizzo, in misura pari a 30 milioni di euro, del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), secondo quanto previsto alla lettera e), si rammenta che il Fondo in parola è stato da ultimo rifinanziato con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, comma 13, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2016, per un ammontare pari a 100 milioni di euro per il 2016. In tale quadro, si rileva che il Fondo citato, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, appare tuttavia opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette disponibilità non pregiudichi comunque gli adempimenti già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche tenuto conto del fatto che un impiego del Fondo medesimo è previsto, in misura pari a 90 milioni di euro per il 2016, dall'articolo 19 del decreto-legge in materia di enti locali attualmente all'esame della Camera (C. 3926).

Per quel che concerne, l'utilizzo in misura pari a 112 milioni di euro, ai sensi della lettera f), del Fondo relativo ad interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica (cap. 7141 dello stato di previsione della Difesa), si fa presente che il Fondo in parola reca per l'anno in corso uno stanziamento di bilancio pari a 235 milioni di euro e che, sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, a valere sulle predette risorse risulta già effettuato l'accantonamento delle risorse, per un ammontare equivalente, previste dalla disposizione in commento. Con riferimento, invece, alla riduzione, in misura pari ad euro 623.014, ai sensi della lettera f-bis), del Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria per il 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello

Stato relative allo stato di previsione del Ministero della difesa (cap. 1187 dello stato di previsione del Ministero della difesa), si rileva che lo stesso, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette disponibilità non pregiudichi comunque gli adempimenti già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento, infine, alla riduzione, per un importo pari ad euro 7.473.204, del Fondo da ripartire destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni (cap. 3043 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), si fa presente che il Fondo in parola reca per l'anno in corso uno stanziamento di bilancio pari a 30 milioni di euro e che, sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, a valere sulle predette risorse risulta già effettuato l'accantonamento delle risorse, per un ammontare equivalente, previste dalla disposizione in commento.

ALLEGATO

Descrizione delle norme e della relazione tecnica

Disegno di legge di conversione del decreto legge n. 67/2016

ARTICOLO 1

Estensione del termine per l'esercizio di deleghe legislative

La norma, introdotta³ al Senato, estende da dodici a diciotto mesi il termine previsto - dall'art. 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge n. 124/2015 - per l'esercizio delle deleghe legislative, conferite dalla medesima disposizione per la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato.

Si evidenzia che alla norma in riferimento non sono stati ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa alla legge n. 124/2015 associa alla disposizione risparmi non quantificabili al momento del conferimento della delega e che saranno accertati a consuntivo.

La **relazione tecnica** relativa all'emendamento introduttivo della disposizione afferma che questa non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Decreto legge n. 67/2016 “Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza.”

ARTICOLI da 1 a 3

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia in Europa, Asia ed Africa

Le norme autorizzano, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2016, la proroga della partecipazione di personale militare e di altre amministrazioni alle missioni internazionali in Europa (articolo 1, commi 1-8), Asia (articolo 2, commi 1-9) ed Africa (articolo 3, commi 1-3) ivi indicate.

La spesa di cui all'art. 3, comma 4, autorizza, altresì, a decorrere dal 20 aprile e fino al 31 dicembre 2016 l'impiego di un ufficiale dell'Arma dei carabinieri in qualità di *Police Advisor* presso l'*Uganda Police Force*.

Si riportano a seguire i riferimenti alle singole missioni individuate dagli articoli da 1 a 3 con le rispettive autorizzazioni di spesa.

³ Em. X1.1

(euro)

	Missioni	Spesa autorizzata
ART. 1 (Europa)	Balcani: <i>Multinational Specialized Unit (MSU)</i> ; EULEX Kosovo; <i>Security Force Training Plan</i> in Kosovo; <i>Joint Enterprise</i> (comma 1)	78.490.544
	Bosnia Erzegovina: ALTHEA (comma 2)	276.355
	Albania e area balcanica (comma 3)	5.848.471
	Kosovo: EULEX (Polizia di Stato) (comma 4)	1.366.850
	Kosovo: UNMIK (comma 4)	63.720
	Kosovo: EULEX (magistrati) (comma 5)	114.027
	Cipro: UNFICYP (comma 6)	266.387
	Mediterraneo: <i>Active Endeavour</i> (comma 7)	19.169.029
	Mediterraneo centro meridionale: UENAVFOR MED - Operazione SOPHIA e attività di addestramento della Guardia costiera libica (comma 8)	70.305.952
TOT. ART. 1		175.901.335
ART. 2 (Asia)	Afghanistan: RSM ⁴ e EUPOL (comma 1)	179.030.323
	Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Qatar, Tampa (Florida) (comma 2)	19.051.815
	Impiego personale Croce Rossa in Medio Oriente e Asia (comma 3)	687.399
	Libano: UNIFIL (comma 4)	155.639.142
	Palestina: TIPH2 e addestramento forze di sicurezza palestinesi (comma 5)	2.546.009
	Gaza: EUBAM RAFAH (comma 6)	120.194
	Palestina: EUPOL COPPS (Polizia di Stato) (comma 7)	194.180
	Palestina: EUPOL COPPS (magistrati) (comma 8)	110.843
	Contrasto alla minaccia terroristica del DAESH e aiuto umanitario alla popolazione civile (comma 9)	253.875.400
TOT. ART. 2		611.255.305
ART. 3 (Africa)	Operazione di contrasto alla pirateria: Atalanta (comma 1)	27.918.693
	Corno d'Africa: EUTM Somalia e EUCAP Nestor, <i>Regional maritime capacity building</i> , funzionamento base militare nazionale a Gibuti e addestramento forze di polizia somale e gibutiane (comma 2)	25.582.771
	Mali: MINUSMA, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali e EUCAP Sahel Mali (comma 3)	3.259.040
	Uganda: Impiego di un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri in qualità di <i>Advisor</i> presso l' <i>Uganda Police Force</i> (comma 4)	74.027
TOT. ART. 3		56.834.531

⁴ Missione NATO denominata *Resolute Support Mission* (RSM)

Nel corso dell'esame al Senato sono state approvate le seguenti modifiche:

- L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 8, è stata portata da euro 69.799.938 ad euro 70.305.952, al fine di tener conto di una nuova finalità di spesa, relativa alle attività di addestramento della Guardia costiera libica.
- L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 9, è stata portata da euro 236.402.196 ad euro 253.875.400, al fine di tener conto di una nuova finalità di spesa, relativa alle attività di sostegno umanitario alle popolazioni civili nell'ambito del contrasto alla minaccia terroristica del DAESH.
- L'art. 3 è stato integrato con un nuovo comma 4-*bis* al fine di prevedere⁵ che l'impiego a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana, per le attività di contrasto alla pirateria, di guardie giurate che non hanno ancora frequentato i richiesti corsi teorico-pratici, già consentito, a normativa vigente, fino al 30 giugno 2016, possa essere prorogato fino al 31 dicembre 2016.

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento (AS 2389), ascrive alle norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si evidenzia che il prospetto non tiene conto delle modifiche apportate al Senato all'articolo 1, comma 8 e all'articolo 2, comma 9.

Si rileva, altresì, che gli importi evidenziati con riferimento all'articolo 3, non sono stati interessati dalle modifiche apportate al Senato alla medesima disposizione.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti												
Missioni Europa-spesa di personale (articolo 1)	53,52				53,52				53,52			
Maggiori entrate tributarie												
Missioni Europa-spesa di personale-effetti fiscali (articolo 1)					25,96				25,96			
Maggiori spese correnti												
Missioni Europa-spesa di funzionamento (articolo 1)	121,88				121,88				121,88			

⁵ Il nuovo comma 4-*bis*, modifica l'art. 5, comma 5, del DL n. 107/2011.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti												
Missioni Asia-spese di personale (articolo 2)	231,35				231,35				231,35			
Maggiori entrate tributarie												
Missioni Asia-spese di personale-effetti fiscali (articolo 2)					112,21				112,21			
Maggiori spese correnti												
Missioni Asia-spese di funzionamento (articolo 2)	362,43				362,43				362,43			

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti												
Missioni Africa-spese di personale (articolo 3)	22,92				22,92				22,92			
Maggiori entrate tributarie												
Missioni Africa-spese di personale-effetti fiscali (articolo 3)					11,12				11,12			
Maggiori spese correnti												
Missioni Africa-spese di funzionamento (articolo 3)	33,91				33,91				33,91			

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 2389), afferma che le norme di cui agli articoli da 1 a 3 comportano oneri solo come limite massimo di spesa.

Riguardo alle spese di personale, di funzionamento e *una tantum*, si segnala che i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla RT appaiono sostanzialmente in linea con quelli riferiti, per analoghe fattispecie, dalla relazione tecnica allegata al precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali di pace (DL n. 174/2015).

Per gli elementi di dettaglio riguardanti le voci di costo relative alle suddette autorizzazioni, si rinvia al testo della relazione tecnica allegata al provvedimento in esame.

Gli emendamenti che hanno introdotto modifiche all'art. 1, comma 8, all'art. 2, comma 9, e il nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 3, non sono corredati di **relazione tecnica**.

ARTICOLO 4

Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, potenziamento dispositivo aeronavale, cessioni

La norma autorizza, per il 2016, le seguenti spese:

<i>(euro)</i>	
Stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto (comma 1)*	76.219.758
Mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato in missioni internazionali (comma 2)	5.000.000
Interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto (comma 3)	2.100.000
Cessioni di mezzi e attrezzature a titolo gratuito (comma 4)**	4.100.370
Cessione a titolo gratuito, di due motovedette classe 500 del Corpo delle capitanerie di porto alla Repubblica di Montenegro (comma 5)	0,0
Potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali (comma 7)	90.243.262

* Si evidenzia che per le medesime finalità il precedente decreto di proroga missioni internazionali (DL n. 174/2015) ha autorizzato (articolo 4, comma 1) una spesa di euro 13.726.541 per il 2015;

** In particolare il comma 4 autorizza le seguenti spese: euro 1.613.595, per la cessione all'Afghanistan di mezzi e attrezzature per la gestione delle funzioni aeroportuali dell'aeroporto di Herat (lett. a); euro 55.000, per la cessione alla Somalia di apparecchiature medicali e di quattro natanti tipo gommone (lett. b); euro 756.294, per la cessione, a Gibuti di quattro VBL PUMA e relativi kit di manutenzione, munizionamento calibro 155 mm. per M109L, dieci kit di manutenzione e un lotto di attrezzature per M109L (lett. c); euro 177.481, per la cessione, alla Tunisia di un'ambulanza FIAT Ducato, dodici motori fuoribordo 40 HP, undici gruppi elettrogeni 1500W e tre rimorchi Bartoletti (lett. d); euro 530.000, per la cessione, all'Iraq di effetti di vestiario invernale (lett. e); euro 851.000 per la cessione, al Libano di effetti di vestiario invernale (lett. f).

Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta al comma 4, la lett. e-bis), che autorizza la spesa di **euro 117.000** per il 2016 per la cessione a titolo gratuito all'Iraq di materiale di armamento leggero.

Viene autorizzata, altresì, per il 2016, la cessione, a titolo gratuito, di due motovedette classe 500 del Corpo delle capitanerie di porto alla Repubblica di Montenegro (comma 5). Il comma 6, modificato al Senato, prevede altresì che talune cessioni a titolo gratuito, già autorizzate nel 2015, possano essere effettuate nel 2016 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6).

Il comma 6 fa riferimento in particolare alle cessioni a titolo gratuito autorizzate da disposizioni dei due precedenti decreti missioni: l'art. 14, comma 4, lett. a) del DL n. 7/2015, che ha autorizzato la spesa di 91.000 euro per la cessione di quattro VBL PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione alle Forze armate di Gibuti, e l'art. 4, commi 4 e 5, lett. b) del DL n. 174/2015, che ha autorizzato le spese di euro 1.102.500 per la cessione all'Iraq di equipaggiamenti di protezione CBRN e di euro 72.000 per la cessione all'Albania di materiali di ricambio per veicoli VM 90P (comma 4), nonché la cessione all'Uganda di tre elicotteri A109 modello AII, dichiarati fuori servizio (comma 5, lett. b).

La modifica approvata al Senato ha:

- soppresso il riferimento alla cessione a titolo gratuito all'Egitto di materiali di ricambio per velivoli F-16 (già autorizzata nel 2015) prevista dal comma 6, con il rinvio all'art. 4, comma 5, del DL n. 174/2015;
- autorizzato l'effettuazione nel 2016, con oneri a carico della controparte, della cessione all'Eritrea di materiale ferroviario dichiarato fuori servizio, già autorizzata per il 2013, a titolo gratuito, dall'art. 1, comma 32, del DL n. 227/2012.

La norma autorizza, inoltre, le seguenti spese:

- **euro 7.281.146**, a decorrere dal 15 maggio e fino al 31 dicembre 2016, per la partecipazione di personale militare all'operazione della NATO denominata *Active Fence* a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza (comma 8);
- **euro 950.205**, a decorrere dal 10 maggio e fino al 31 dicembre 2016, per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza (comma 9);
- **euro 908.017**, a decorrere dal 10 maggio e fino al 31 dicembre 2016⁶, per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza (comma 10).

Viene, altresì, disposta la proroga dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2016 dell'impiego del contingente di 1.500 unità di personale delle Forze Armate previste dal Piano di impiego, per le esigenze di sicurezza del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, già autorizzato fino al 30 giugno 2016 dall'art. 7, comma 1, del DL n. 185/2015 (comma 11, primo periodo). A decorrere dal 9 maggio e fino al 31 dicembre 2016, viene altresì incrementato di 750 unità il contingente

⁶ Nel testo originario il termine finale era individuato nel 30 giugno 2016.

di personale delle Forze armate già autorizzato dall'art. 1, comma 472, della legge di stabilità 2016, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili.

Per le finalità del comma in esame è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di **euro 23.857.204** con specifica destinazione di euro 23.280.180 per il personale di cui all'articolo 24, comma 74, del DL n. 78/2009 (personale Forze armate) e di euro 577.024 per il personale di cui al comma 75 del medesimo articolo 24 (personale Forze di polizia). Al relativo onere, pari complessivamente a euro 23.857.204 per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 972, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha disposto un contributo straordinario per il 2016, pari a 960 euro su base annua, in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale.

L'art. 7, comma 1, del DL n. 185/2015 ha disposto l'incremento - a decorrere dal 16 novembre 2015 e fino al 30 giugno 2016 - del contingente di personale delle FF.AA. impiegato in attività di controllo del territorio fino a 1.500 unità e a tal fine autorizza la spesa di euro 14.312.000 per il 2016 con specifica destinazione di euro 14.012.000 per il personale militare di cui al comma 74 e di euro 300.000 per il personale di polizia di cui al comma 75 dell'articolo 24 del DL n. 78/2009 (comma 2).

Si rammenta, altresì, che l'art. 1, comma 472, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) al fine di garantire la prosecuzione della c.d. "Operazione strade sicure" e della c.d. "Operazione terra dei fuochi", ha prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza ai siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di 4.800 unità di personale delle FF.AA. Ai fini dell'attuazione della norma, è stata autorizzata la spesa di euro 83.000.000 per il 2016, con specifica destinazione di euro 81.100.000 per il personale militare di cui all'art. 24, comma 74, del DL n. 78/2009 e di euro 1.900.000 per il personale di polizia di cui all'art. 24, comma 75 (comma 473).

L'art. 1, comma 972, della legge di stabilità 2016, ha disposto un contributo straordinario per il 2016, pari a 960 euro su base annua in favore del personale dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle FF.AA., non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale. Il contributo viene, corrisposto in quote costanti a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel 2016, non ha natura retributiva, è esente dalle imposte dirette e dall'IRAP e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai fini dell'attuazione della norma è stata autorizzata la spesa di 510,5 milioni per il 2016.

Il **prospetto riepilogativo**, relativo al testo originario del provvedimento (AS 2389), ascrive alle norme di cui all'articolo 4 gli effetti sui saldi di finanza pubblica indicati nelle tabelle che seguono.

Si evidenzia che il prospetto riepilogativo non tiene conto dell'art. 4, comma 4, lett. e-*bis*) introdotta al Senato.

Spese di funzionamento

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti												
Contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture (comma 1)	76,22				76,22				76,22			
Dispositivo info-operativo (AISE) (comma 2)	5,0				5,0				5,0			
Interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia (comma 3)	2,1				2,1				2,1			
Cessioni all'Afghanistan (comma 4, lett. a)	1,61				1,61				1,61			
Cessioni alla Somalia (comma 4, lett. b)	0,06				0,06				0,06			
Cessioni a Gibuti (comma 4, lett. c)	0,76				0,76				0,76			
Cessioni alla Tunisia (comma 4, lett. d)	0,18				0,18				0,18			
Cessioni all'Iraq (comma 4, lett. e)	0,53				0,53				0,53			
Cessioni al Libano (comma 4, lett. f)	0,85				0,85				0,85			
Potenziamento del dispositivo aeronavale (comma 7)	73,57				73,57				73,57			
Operazione NATO <i>Active Fence</i> (comma 8)	2,92				2,92				2,92			
Dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo (comma 9)	0,95				0,95				0,95			
NATO sorveglianza navale area Sud (comma 10)	0,78				0,78				0,78			
Vigilanza siti e obiettivi sensibili (comma 11)	2,52				2,52				2,52			
Sicurezza Giubileo ed altre aree (comma 11)	3,92				3,92				3,92			

Spese di personale

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti												
Potenziamento del dispositivo aeronavale (comma 7)	16,68				16,68				16,68			
Operazione NATO <i>Active Fence</i> (comma 8)	4,36				4,36				4,36			
NATO sorveglianza navale area Sud (comma 10)	0,13				0,13				0,13			
Incremento per 750 unità contingente Forze armate vigilanza obiettivi sensibili (comma 11)	6,60				6,60				6,60			
Forze di polizia in affiancamento contingente di 750 unità Forze armate (comma 11)	0,28				0,28				0,28			
Incremento 1500 unità contingente Forze armate sicurezza Giubileo ed altre aree (comma 11)	10,25				10,25				10,25			
Forze di polizia in affiancamento contingente di 1500 unità Forze armate (comma 11)	0,30				0,30				0,30			
Maggiori entrate tributarie												
Potenziamento del dispositivo aeronavale - effetti fiscali (comma 7)					8,09				8,09			
Operazione NATO <i>Active Fence</i> - effetti fiscali (comma 8)					2,12				2,12			
NATO sorveglianza navale area Sud - effetti fiscali (comma 10)					0,06				0,06			
Incremento per 750 unità contingente Forze armate vigilanza obiettivi sensibili - effetti fiscali (comma 11)					3,20				3,20			
Forze di polizia in affiancamento contingente di 750 unità Forze armate - effetti fiscali (comma 11)					0,14				0,14			
Incremento 1500 unità contingente Forze armate sicurezza Giubileo ed altre aree - effetti fiscali (comma 11)					4,97				4,97			
Forze di polizia in affiancamento contingente di 1500 unità Forze armate - effetti fiscali (comma 11)					0,14				0,14			
Minori spese correnti												
Riduzione bonus 80 euro comparto sicurezza	23,86				23,86				23,86			

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 2389), afferma che le norme dell'articolo in esame, con l'eccezione del comma 5 (cessioni, a titolo gratuito, di due motovedette classe 500 del Corpo delle capitanerie di porto alla Repubblica di Montenegro) e del comma 6 (cessioni a titolo gratuito nel 2016, già autorizzate dal DL n. 7/2015 e dal DL n. 174/2015) comportano oneri solo come limite massimo di spesa.

Con specifico riguardo al comma 6, la relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, laddove erano previsti oneri per acquisto, ricondizionamento o trasporto nazionale ai luoghi di partenza, le relative spese sono state già sostenute nell'anno 2015, residuando per l'anno 2016 solo il concreto trasferimento alla destinazione finale dei materiali oggetto delle cessioni.

Per gli elementi di dettaglio concernenti le voci di costo relative alle autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo in esame, si rinvia al testo della RT allegata al provvedimento in esame.

Le integrazioni apportate dal Senato all'articolo (comma 4, lett. *e-bis*) che autorizza la spesa di euro 117.000 per il 2016 per la cessione a titolo gratuito all'Iraq di materiale di armamento leggero e le modifiche disposte al comma 6 (eliminazione della cessione a titolo gratuito all'Egitto di materiali di ricambio per velivoli F-16 e autorizzazione ad effettuare nel 2016, con oneri a carico della controparte, alla cessione all'Eritrea di materiale ferroviario dichiarato fuori servizio) non sono corredate di **relazione tecnica**.

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di personale

Le norme recano la disciplina relativa al trattamento giuridico ed economico del personale impegnato nelle missioni internazionali di cui al provvedimento in esame (comma 1). In proposito il testo opera un rinvio ad alcune specifiche disposizioni della legge n. 108/2009 e del DL n. 152/2009.

Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni.

L'art. 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108/2009 prevede, tra l'altro: l'attribuzione di una indennità di missione in misura diversificata a seconda delle missioni stesse; la disciplina della valutazione dei periodi di comando; la possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali della riserva di complemento; la possibilità di prorogare di un anno il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata; l'estensione ai volontari in "rafferma biennale" dell'indennità di impiego operativo prevista dall'articolo; la disciplina applicabile al personale in stato di prigionia o disperso.

L'art. 3, comma 6, del DL n. 152/2009 dispone l'applicazione al personale del Corpo della guardia di finanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del DL n. 451/2001, che regolamentano la partecipazione del personale delle forze armate impiegato in missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero di

appartenenza. In particolare l'articolo 13 prevede che il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato in missioni internazionali, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo. Al medesimo personale, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso, ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Viene, inoltre, disposto (comma 2) che l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 108/2009 sia corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti (comma 2).

Il comma 3 definisce i criteri di calcolo della summenzionata indennità di missione sulla base delle diarie previste per specifiche aree geografiche.

Si prevede che al personale partecipante alle missioni *Active Endeavour*, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA e *Atalanta*⁷ e nelle attività di cui all'articolo 4, commi 7 e 10, siano corrisposti il compenso forfettario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, con i limiti previsti - rispettivamente - dall'art. 9, comma 3, del DPR n. 171/2007 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno) e dall'art. 10, comma 3, della legge n. 231/1990 (limiti orari individuali). Il compenso è corrisposto, inoltre, ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al 70 per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente⁸ (comma 4).

Il personale militare impiegato nelle missioni internazionali, se collocato in aspettativa per riduzione quadri⁹ (ARQ) previo consenso, può essere trattenuto in servizio fino al termine del previsto periodo di impiego nella missione e comunque non oltre sei mesi (comma 5).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle disposizioni in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 2389), con riguardo al comma 5, afferma che tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il personale impiegato in missioni

⁷ Di cui rispettivamente all'art. 1, commi 6 e 7, e all'art. 3, comma 1.

⁸ Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DPR n. 171/2007.

⁹ Ai sensi degli articoli 906 o 2209-*septies* del Codice dell'ordinamento militare.

internazionali collocato, in tale periodo, in ARQ viene richiamato senza assegni, percependo, quindi il trattamento economico ridotto di cui all'art. 1821, del COM (codice dell'ordinamento militare). La reazione tecnica evidenzia, altresì, che la disposizione in riferimento appare suscettibile di determinare risparmi, evitando che si debba procedere all'anticipata sostituzione degli interessati rispetto al piano d'impiego del contingente originariamente previsto.

ARTICOLO 6

Disposizioni in materia penale

Le norme dispongono l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni in tema di competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari. Quest'ultima viene, in particolare, concentrata nel tribunale militare di Roma¹⁰ (comma 1).

Il comma 1 si applica anche al personale impiegato in specifiche missioni delle Nazioni Unite indicate dal testo¹¹ (comma 2).

Viene, altresì, novellato l'art. 10 del c.p.p., disciplinante la competenza dei reati commessi all'estero. In particolare viene attribuita alla competenza del tribunale o della corte d'assise di Roma la cognizione dei reati commessi interamente all'estero a danno del cittadino, qualora la competenza non sia determinabile ai sensi del comma 1, del medesimo art. 10 (comma 3).

L'art. 10, comma 1, c.p.p., prevede che nel caso di reato commesso interamente all'estero, la competenza sia determinata successivamente in base al luogo di residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato, oppure, nel caso in cui vi siano più imputati, che proceda il giudice competente per il maggior numero di essi.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 2389), con riguardo al comma 3, afferma che tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che all'esercizio della competenza ivi disciplinata si farà fronte con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 5 del DL. 209/2008 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per il 2009).

¹¹ Si tratta delle missioni denominate *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP), *United Nations Truce Supervision Organization in Middle East* (UNTSO), *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO), *Multinational Force and Observers* in Egitto (MFO) e alle missioni *Interim Air Policing* della NATO.

ARTICOLO 7

Disposizioni in materia contabile

Le norme dispongono:

- L'applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del DL n. 152/2009 (comma 1).

Detta norma prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, possano essere attivate le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture per specifiche esigenze, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziata per le missioni internazionali. La norma richiamata prevede, altresì, che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali siano effettuate in deroga alla disciplina¹² che ha introdotto un tetto massimo alla spesa per prestazioni di lavoro straordinario (ossia il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie assegnate al medesimo scopo per l'anno finanziario 2007).

- L'anticipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame e su richiesta delle Amministrazioni interessate - di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 9. Tali anticipazioni vengono effettuate a valere sullo stanziamento previsto dalla norma di copertura finanziaria del provvedimento in esame¹³ (comma 2).

Viene, inoltre, previsto, con l'introduzione nel Codice dell'ordinamento militare dell'art. 538-*bis*, che al fine di garantire, senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali, il Ministero della difesa possa avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa; ciò, fermo restando che l'approvazione dei contratti e l'impegno delle relative spese sono subordinati al perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai summenzionati provvedimenti sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa (comma 3). Viene, infine, previsto che, fino all'emanazione dei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali e alla relativa assegnazione di risorse, il Ministero della difesa sia autorizzato, per l'esercizio 2016¹⁴, a sostenere spese mensili, incluse spese di personale, determinate in proporzione alle somme iscritte sul fondo di cui all'art. 1, comma 1240, della legge n. 296/2006, per il finanziamento delle medesime missioni. A tale scopo, su

¹² Articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007.

¹³ V. il successivo articolo 11, comma 1.

¹⁴ Il testo originario del provvedimento riferiva l'applicazione della disposizione "a ciascun esercizio".

richiesta del citato Ministero, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse iscritte sul fondo (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 2389), con riguardo al comma 3, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale riguardo la relazione tecnica precisa che, come previsto dalla norma, per procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese resta necessario attendere il perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione.

Con riguardo al comma 4, la medesima relazione tecnica afferma che tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica a tale riguardo precisa che a legislazione vigente, le spese per le missioni internazionali sono sostenute nell'ambito dei capitoli di personale, di funzionamento, di investimento, nonché di cedolino unico dello stato di previsione della Difesa e delle altre amministrazioni coinvolte per gli aspetti di competenza. Pertanto, in assenza della norma di proroga annuale delle missioni, l'amministrazione della Difesa anticipa le spese per le unità impiegate all'estero con le disponibilità di competenza dei relativi capitoli di spesa. A seguito dell'emanazione del decreto-legge di proroga e della relativa conversione in legge, i citati capitoli di spesa vengono reintegrati con il riparto delle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006, che viene annualmente rifinanziato con la legge di stabilità.

La norma in esame si rende necessaria al fine di consentire al Ministero della difesa di sostenere spese mensili determinate in proporzione alle somme iscritte sul summenzionato fondo, fino all'adozione dei provvedimenti normativi di proroga delle missioni internazionali di pace, per il finanziamento delle medesime missioni, tenuto conto che l'anticipo delle spese mediante utilizzo delle disponibilità sui pertinenti capitoli non è sufficiente a garantire congiuntamente lo svolgimento delle missioni e delle attività istituzionali. Il Ministero della difesa potrà, pertanto, richiedere, anticipazioni di tesoreria, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse iscritte sul fondo medesimo. La norma si rende altresì necessaria al fine di garantire, in ogni caso, la prosecuzione delle missioni internazionali di pace all'inizio di ciascun esercizio finanziario, laddove nell'ambito della legge annuale di stabilità, il relativo fondo sia stato rifinanziato nelle more del decreto di riparto del fondo. La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che l'ammontare del citato fondo, in ragione mensile, rappresenta il limite massimo di spesa che il Ministero della difesa può sostenere per le missioni internazionali in ciascun mese e che i provvedimenti normativi di proroga sono in ogni caso approvati entro l'esercizio finanziario.

ARTICOLO 8

Iniziative di cooperazione allo sviluppo

Normativa vigente: l'art. 17 della legge n. 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) ha istituito l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo cui compete lo svolgimento delle attività di carattere tecnico-operativo in materia di cooperazione. L'art. 18, comma 2, lett. c) della medesima legge prevede che i mezzi finanziari dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo siano costituiti, tra l'altro, da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La norma, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2016, autorizza la spesa di **euro 90.000.000**, ad integrazione degli stanziamenti di cui i cui all'art. 18, comma 2, lett. c) della legge n. 125/2014, per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonché per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo (comma 1).

Il comma 1 è stato modificato al Senato prevedendo che nell'ambito dello stanziamento di cui al medesimo comma, siano promossi interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale¹⁵ "Donne, pace e sicurezza – WPS 2014-2016" con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione, la protezione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata come tattica di guerra, la tutela e il rispetto dei loro diritti umani, nonché le misure a sostegno delle iniziative di pace promosse dalle donne¹⁶. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonché progetti di carattere sanitario. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e con i principi del diritto internazionale in materia.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti *in loco* (comma 2). Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle

¹⁵ Predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

¹⁶ In attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e delle successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla stessa materia.

direttive e dei principi di cui all'art. 8, comma 1, del DL n. 109/2014¹⁷. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, aggiornato semestralmente (comma 3).

Viene, inoltre, autorizzata la spesa di **euro 1.700.000**, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2016, per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario.¹⁸

Il **prospetto riepilogativo**, relativo al testo originario del provvedimento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si rileva che gli importi evidenziati non sono stati interessati dalle modifiche approvate al Senato all'articolo 8.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti												
Cooperazione allo sviluppo (comma 1)	90,0				90,0				90,0			
Programmi di sminamento umanitario (comma 4)	1,7				1,7				1,7			

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 2389) con riferimento ai commi 1 e 4, reca precisazioni in merito alle finalità operative delle iniziative di cooperazione previste nei vari teatri operativi nonché in merito alle attività di sminamento umanitario. Per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica allegata al provvedimento in esame.

Le integrazioni apportate al comma 1, non sono corredate di **relazione tecnica**.

ARTICOLO 9

Sostegno della ricostruzione e interventi di consolidamento della pace

Le norme autorizzano, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2016, interventi volti al sostegno dei processi di ricostruzione e al supporto delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (commi 1-7).

¹⁷ La norma richiamata prevede che vengano promossi, tra gli altri, interventi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile, nonché la tutela e la promozione dei diritti dei minori. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia.

¹⁸ Di cui alla legge n. 58/2001.

Si riportano a seguire i dati riferiti ai singoli interventi previsti dall'articolo ai commi da 1 a 6 con le rispettive autorizzazioni di spesa.

(euro)		
	INTERVENTO	SPESA AUTORIZZATA
Comma 1	Sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza in Africa settentrionale, Medio Oriente, Afghanistan, Africa sub-sahariana e in America latina e caraibica*	6.000.000
Comma 2	Partecipazione italiana a fondi fiduciari e programmi delle Nazioni Unite e della NATO, al Tribunale Speciale per il Libano e all'Unione per il Mediterraneo.	2.100.000
Comma 3	Contributo a sostegno delle forze di sicurezza e di polizia afgane.	120.000.000
Comma 4	Partecipazione alle iniziative PESC/PSDC, dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, all' <i>European Institute of peace</i> , nonché al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo	11.700.000
Comma 5	Interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero**	5.500.000
Comma 6	Rifinanziamento Fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze italiane all'estero ¹⁹ , anche per assicurare al personale del MAECI in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.	22.000.000
Comma 7	Invio in missione o in viaggio di servizio di personale degli Esteri in aree di crisi, partecipazione dello stesso alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale MAECI inviato in località non coperte da rappresentanza diplomatico-consolare. ²⁰	1.000.000
TOTALE		168.300.000

* L'autorizzazione di spesa di euro 6.000.000, è destina per euro 3.000.000 ad interventi in Africa settentrionale, Medio Oriente e Afghanistan e per euro 3.000.000 ad iniziative in Africa sub-sahariana e in America latina e caraibica.

** Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di euro 5.500.000, un importo non superiore ad euro 200.000 e destinato all'integrazione degli stanziamenti degli stanziamenti per il funzionamento dell' Unità di crisi del MAECI di cui all'articolo 9 del DL n. 90/2005, e all'articolo 1, comma 8, della legge n. 247/2006.

Il **prospetto riepilogativo**, relativo al testo originario del provvedimento (AS 2389) ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si evidenzia che l'articolo 9 non è stato modificato al Senato.

¹⁹ Di cui all'art. 3, comma 159, della legge n. 350/2003.

²⁰ Con riguardo al **comma 6**, è previsto, inoltre, che l'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al medesimo comma siano resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti												
Stabilizzazione e sicurezza Africa settentrionale, medio oriente e Afghanistan (comma 1)	6,0				6,0				6,0			
Partecipazione italiana a fondi fiduciari e programmi ONU, NATO e altri organismi (comma 2)	2,1				2,1				2,1			
Contributo a forze di sicurezza afgane (comma 3)	120,0				120,0				120,0			
Partecipazione italiana a iniziative PESC-PSDC, dell'OCSE e di altre organizzazioni (comma 4)	11,7				11,7				11,7			
Interventi operativi a tutela di cittadini e interessi italiani all'estero (comma 5)	5,5				5,5				5,5			
Finanziamento fondo articolo 3, comma 159 legge n. 350/2003 e personale MAECI (comma 6)	22,0				22,0				22,0			
Invio in missione personale MAECI in aree di crisi (comma 7)	1,0				1,0				1,0			

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, fornisce i dati e gli elementi alla base della quantificazione degli oneri relativi alle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 4, 5 e 7. Con riguardo ai commi 1, 2, 3 e 6, la RT si limita ad illustrare le finalità delle disposizioni e a fornire elementi di valutazione non quantitativi.

Per quanto concerne i commi 4, 5 e 7, la relazione tecnica fornisce parametri di quantificazione concernenti le spese (indennità e trattamenti di missione) per invio di personale nel quadro di alcune delle iniziative PESC-PSDC ed OSCE (comma 4), per l'impiego di ufficiali e sottufficiali di carabinieri nelle attività operative a tutela di cittadini e interessi italiani all'estero (comma 5), nonché per l'invio in missione di personale MAECI in aree di crisi (comma 7).

Per gli elementi di dettaglio concernenti le singole voci di costo relative alle suddette autorizzazioni, si rinvia al testo della relazione tecnica allegata al provvedimento in esame.

ARTICOLO 10, commi 1 e 2

Regime degli interventi

La norma, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga²¹ delle missioni internazionali, reca una disciplina derogatoria delle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente in materia di conferimento di incarichi di consulenza, di invio di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione in missioni di pace OSCE e Unione europea, di contratti per acquisti e lavori, per la manutenzione e l'uso dei veicoli, nonché per l'acquisto di mobili e arredi.

A tal fine il comma 1 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 8 (iniziative di cooperazione allo sviluppo) e 9 (processi di ricostruzione e stabilizzazione) si applica la disciplina prevista da precedenti decreti di proroga di missioni [il DL n. 227/2012²² (con validità dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2013) ed il DL n. 114/2013²³ (con validità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013)]. Tale disciplina viene indirettamente richiamata dal testo in esame, con il rinvio all'art. 10, comma 1, del DL n. 109/2014²⁴.

Viene, in particolare, richiamata l'applicazione dell'art. 7, comma 1, del DL n. 114/2013, concernente, tra l'altro, il regime derogatorio delle disposizioni limitative delle spese delle pubbliche amministrazioni per acquisto, noleggio e manutenzione di autoveicoli, nonché la possibilità per l'Amministrazione degli esteri di derogare ai limiti in materia di stipula di contratti di lavoro a tempo determinato²⁵.

La norma richiamata prevede che all'effetto sui saldi, connesso all'applicazione di tali discipline derogatorie, si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa, riferite dal DL 14/2013 alle iniziative di

²¹ Da ultimo l'art. 10, comma 1, del DL n. 174/2015.

²² Si tratta in particolare: dell'art. 6, commi 11, 12, e 13, del D.L. n. 227/2012, relativi alle spese per il personale del Ministero Affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI) che partecipa a missioni di gestione crisi (comprese missioni PESD) e agli Uffici dei rappresentanti speciali dell'UE ovvero per i viaggi di servizio del personale del Ministero degli esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che si dovessero manifestarsi nel corso del periodo (comma 11); alle spese per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari (comma 12); e alle spese per l'invio in missione di personale del MAECI in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché spese per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan (comma 13).

²³ Tra le norme richiamate vi sono l'art. 5, commi 1, 2 e 6, del DL n. 114/2013, relativi alla spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo (comma 1) e per personale ad Herat e in Somalia (comma 2), nonché alle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione (comma 6).

²⁴ Che a sua volta rinvia alle summenzionate disposizioni.

²⁵ Di cui all'art. 7, comma 10, del DL n. 227/2012. A sua volta l'art. 7, comma 1, del DL n. 114/2013, richiama l'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del DL n. 227/2012. Tale ultima disposizione, in particolare, autorizza il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato (comma 1). Viene inoltre disciplinata l'indennità di missione per il personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri inviato in missione (comma 2). Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad affidare incarichi di consulenza a tempo determinato e a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla PA, in deroga alle disposizioni limitative di tale tipologia di spesa previste dalla normativa vigente (comma 10).

cooperazione allo sviluppo (articolo 5) e a quelle relative ai processi di ricostruzione e stabilizzazione (articolo 6).

La norma, di cui all'art. 10, comma 1, del DL n. 109/2014, dispone, inoltre, che non si applichino le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del DL n. 66/2014, che rispettivamente recano misure di controllo delle spese per consulenze e per contratti di collaborazione nonché misure di contenimento delle spese per autovetture (comma 1).

L'art. 14 del DL n. 66/2014 ha introdotto misure limitative per le amministrazioni pubbliche in materia di incarichi di studio e consulenza (limite massimo di spesa fissata al 4,2% della spesa per il personale nel 2012 (amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro) o all'1,4% della spesa per il personale nel 2012 (per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro). Analoghe percentuali della spesa di personale 2012 costituiscono il limite massimo di spesa per le pubbliche amministrazioni in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Ulteriori limiti riguardano le assunzioni di personale a tempo determinato negli enti pubblici di ricerca. È stato inoltre consentito alle regioni, alle province autonome, alle province, alle città metropolitane e ai comuni di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione delle predette misure.

La relazione tecnica relativa al DL n. 66/2014, con riferimento alle norme dell'art. 14, afferma che i risparmi complessivi derivanti dai commi 1 e 2 concorrono alla riduzione delle spese di cui agli artt. 8 (trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi) e 47 (concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica) del medesimo decreto ed evidenzia, quali risparmi riferibili a tutte le P.A., una minore spesa di 31 milioni di euro per il 2014 e di 47,25 milioni di euro a decorrere dal 2015. Il prospetto riepilogativo ha complessivamente ascritto alle predette disposizioni, con riguardo alle sole amministrazioni provinciali e comunali, effetti positivi sui saldi di finanza pubblica pari a 17,8 milioni nel 2014 e 26,7 milioni a decorrere dal 2015.

L'art. 15, del DL n. 66/2014, sostituendo l'art. 5, comma 2, del DL n. 95/2012, ha reso più restrittivo il limite massimo di spesa effettuabile dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (il limite, rispetto a quanto previsto dal DL n. 95/2012, è stato portato dal 50% al 30 % della spesa sostenuta nel 2011²⁶). Alla norma non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, laddove con riferimento alle misure di contenimento delle spese per autovetture di province e comuni in connessione all'attuazione – anche - dell'art. 47, comma 2, lett. c) e comma 9, del DL n. 66/2014, il prospetto riepilogativo ha scontato effetti di minor spesa corrente su fabbisogno ed indebitamento netto pari a 0,7 milioni di euro per il 2014 e a 1 milione di euro a decorrere dal 2015. La relazione tecnica ha precisato che i risparmi connessi alla disposizione sono inclusi nella riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi di cui all'art. 8 del medesimo decreto.

²⁶ Resta ferma la non applicazione dell'art. 5, comma 2, del DL n. 95/2012, alle autovetture utilizzate, tra l'altro, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico operativa della difesa, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

Viene, altresì, previsto che, nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, conformi alla disciplina contenuta nel decreto medesimo²⁷ (comma 2).

Viene, infine, disposta la novella dell'articolo 18, della legge n. 124/2015 sulla disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo della nuova legge sulla cooperazione internazionale, inserendo, nel nuovo comma *3-bis*. La disposizione introdotta prevede che le risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo affluiscono ad un conto di tesoreria unica appositamente istituito da tenere distinto dal conto di tesoreria a cui affluiscono le risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese quelle per spese di personale (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** evidenzia gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni richiamate dal comma 1, a copertura dei quali si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 8, comma 1 (iniziative di cooperazione allo sviluppo).

a) la disapplicazione dei limiti di spesa relativi all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture, comporta un maggior onere pari ad euro 104.000 (dettagliato di seguito) cui si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa mediante le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

²⁷ Trattasi di una disposizione di salvaguardia, volta a consentire, oltre la scadenza (31 dicembre 2015) del precedente DL n. 174/2015, la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2016 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame, che siano conformi alla disciplina contenuta nel DL medesimo.

<i>(euro)</i>			
PAESE	N. AUTOVEICOLI	COSTO 12 mesi	MAGGIORE SPESA IN DEROGA
AFGHANISTAN	0	0	0
IRAQ*			
MYANMAR*	1	4.600	50.000
SOMALIA*			
YEMEN*			
LIBANO	1	6.400	12.000
PAKISTAN			12.000
SUD SUDAN	1	3.200	10.000
SUDAN	3	9.800	10.000
REP. CENTRAFRICANA*			
ALBANIA			
BOLIVIA			
EGITTO			8.000
EI SALVADOR			
ETIOPIA			6.000
KENYA			10.000
MOZAMBICO			
SENEGAL			
PALESTINA			
TUNISIA			10.000
VIETNAM			
BURKINA FASO			
ERITREA			
TOTALE		24.000 (B)	128.000 (A)
ONERE DEROGA (A-B)			104.000

(*) Paesi nei quali non è istituita né un'UTL né una Sezione distaccata.

b) Per quanto concerne la disapplicazione dei limiti alla conclusione di contratti a tempo determinato o per il conferimento di incarichi e di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la relazione tecnica precisa che la copertura finanziaria dei relativi oneri, pari ad euro 596.600 – relativi al personale locale delle unità tecniche locali di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (UTL) (dettagliato di seguito) – ad euro 581.800 e ad euro 1.255.621 – altre fattispecie di lavoro flessibile relativo a varie aree geografiche (dettagliato di seguito) – per complessivi euro 2.434.021 - è operata mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

(euro)

PAESE	PERSONALE LOCALE DELLE UTL (unità tecniche locali)	
	UNITA' DI PERSONALE	COSTO COMPLESSIVO
AFGHANISTAN	24	224.400
IRAQ*	0	0
LIBANO	2	37.400
LIBIA*	0	0
MYANMAR	3	63.200
PAKISTAN	4	72.400
SOMALIA*	0	0
YEMEN*	0	0
SUD SUDAN*	0	0
SUDAN	10	199.200
REP.CENTRAFRICANA*	0	0
TOTALE		596.600

Dal 1° gennaio 2016 le UTL costituiscono sedi all'estero dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

(euro)

PAESI/SETTORI DI UTILIZZO	IMPORTO	N. CONTRATTI (mesi/unità)
Libia e Paesi limitrofi	40.600	1 (12)
Afghanistan e Pakistan	108.000	5 (44)
Iraq	149.800	4 (44)
Restanti Paesi	40.600	2 (12)
Siria e Paesi limitrofi	121.400	3 (36)
Emergenze	102.400	3 (36)
Totale	581.800	18 (130)

(euro)

PAESI/SETTORI DI UTILIZZO	IMPORTO	N. CONTRATTI (mesi/unità)
Gestione attività Libia e Siria	129.250	12 (3)
Libia	1.123.371	9 (10))
Totale	1.252.621	21 (13)

Pertanto gli oneri complessivi derivanti dalle summenzionate deroghe vengono quantificati in euro 2.538.021 (104.000+2.434.021).

Con riguardo al comma 3, la relazione tecnica afferma la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica avendo natura meramente ordinamentale. L'intervento normativo si rende necessario al fine di garantire un'efficiente e trasparente gestione e monitoraggio dei flussi finanziari destinati alle misure di cooperazione internazionale allo sviluppo ivi comprese le risorse aggiuntive stanziare con il presente provvedimento.

ARTICOLO 11

Copertura finanziaria

La norma dispone, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, comma 11 escluso, 8 e 9 del presente decreto, pari complessivamente a euro 1.290.793.929 per l'anno 2016, si provvede:

a) quanto a euro 1.062.005.688, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come integrata dall'articolo 11, comma 13, lettera *a)*, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;

b) quanto a euro 15.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) quanto a euro 17.338.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) quanto a euro 46.354.023, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 31.065.406 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero

della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera;

e) quanto ad euro 30.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata dall'articolo 11, comma 13, lettera *b*), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;

f) quanto ad euro 112.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 969, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

f-bis) quanto ad euro 623.014, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016, di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

f-ter) quanto ad euro 7.473.204, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il successivo comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **prospetto riepilogativo**, relativo al testo originario del provvedimento (AS 2389), ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si evidenzia che il prospetto riepilogativo non tiene conto delle modifiche apportate al Senato all'articolo 11.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Minori spese correnti												
Riduzione fondo missioni di pace	1062,1				1062,1				1062,1			
Tabella A	15,0				15,0				15,0			
Riduzione fondo esigenze indifferibili	20,0				20,0				20,0			
Minori spese in conto capitale												

Tabella B	17,34				17,34				17,34			
Riduzione Fondo interventi straordinari per la difesa e sicurezza pubblica	112,0				112,0				112,0			
Minori entrate correnti												
Riduzione fondo missioni di pace - effetti fiscali	150,0				150,0				150,0			
Maggiori entrate extratributarie												
Utilizzo somme relative ai rimborsi corrisposti dall'ONU acquisite all'entrata	46,35				46,35				46,35			

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 2389) ribadisce il contenuto della disposizione e reca talune precisazioni in merito alle attività di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 8 e ai processi di stabilizzazione di cui all'articolo 9, finanziariamente non rilevanti.